Originale

Comune di Castellazzo Novarese

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

Art. 24 D. Lgs 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100. Revisione straordinaria delle partecipazioni in società

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSINI CLAUDIO - Presidente	Sì
2. BOGNI MONIA - Consigliere	Sì
3. FALLARINI GIUSEPPINA - Consigliere	Sì
4. DEARCANGELI DAVIDE - Consigliere	No
5. MIGLIO ANDREA - Consigliere	Sì
6. BISATTI DAVIDE - Consigliere	No
7. POZZATI EMILIO - Consigliere	Sì
8. GROSSI FABIO - Consigliere	Sì
9. SACCO MASSIMO - Consigliere	No
10. MANTOVANI MARIO - Consigliere	Sì
11. VECCHIATTI CLIVIA MARIA - Consigliere	Sì
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROSSINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' art. 24 del D. Lgs 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100 che si riporta di seguito:
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica *l'*articolo 1, commi 613 *e* 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
Rilevato in proposito che gli adempimenti previsti dal comma 1 dell' art. 24 sopra riportato consistono in:

a) revisione complessiva delle partecipazioni, indipendentemente dalla entità delle quote di partecipazione
b) individuazione, nell' ambito delle società ricomprese nella revisione complessiva, di quelle che si ritiene debbano essere alienate, o devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2. attenendosi a tal fine al principio che sono oggetto di alienazione le società che non svolgono le attività riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2

Visto in proposito. l' art. 4 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo *193* del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Preso atto che ai fini della verifica dei requisiti previsti dall 'art. 5 commi 1 e 2, il suddetto articolo prevede quanto segue:
Di motivare le risultanze del presente atto, nel modo seguente a supporto di quanto sopra espresso:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativò di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
Preso atto che ai fini della ricaduta in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, il testo di legge dispone nel modo seguente:
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dato atto che, in merito a quanto stabilito dalla lettera d) sopra riportata, il comma 12-quinques dell 'art. 27 prevede che il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e che nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al trienni o2017-2019 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l' entrata in vigore del decreto, ai fini della adozione del presente pian odi revisione straordinaria
Considerato che, per le situazioni rientranti nelle casistiche elencate dall 'art. 20 comma 2, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al richiamato comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione
Dato atto che, in attuazione dell' art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014, con atto n . 1 del sindaco in data 27 Marzo 2015 è stato definito ed approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
Considerato che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 175/2016, avvenuta il 23 settembre 2016,
le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal comune in società contemplate dall' art. 24 comma 1 del d. Lgs n. 175/2016 risultano essere le seguenti.

N	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Acqua Novara VCO s.p.a. Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00 i.v.	0,007% Pari a n. 550 azioni del valore di € 1.

Considerato quindi alla luce della revisione straordinaria sopra riportata e di quanto considerato in precedenza

- il comune possiede esclusivamente partecipazioni dirette e nessuna partecipazione indiretta
- il comune non possiede partecipazioni in società quotate
- le partecipazioni del comune riguardano società riconducibili, per l' oggetto sociale, alle categorie previste dall' art. 4

- non sussistono partecipazioni a società che presentino le condizioni previste dall' art. 20 comma 2 del D. Lgs n. 175/2016
- non sussistono partecipazioni a società che non soddisfino i requisiti di cui all' art. 5 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 175/2016
- non sussiste nessuna necessità di effettuare interventi di alienazione né di interventi di riassetto delle società di cui si detengono partecipazioni per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da effettuare in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs n. 175/2016

Rilevato in proposito, a supporto delle considerazioni sopra espresse che.

- la società Acqua Novara VCO svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrante quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale , ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- La quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita
- Non sussiste alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR,
Vista la nota informativa del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell' attivo e del patrimonio pubblico del 5.7.2017 n. 53393 prot.;
Vista la nota sugli obblighi di revisione straordinaria predisposta dell' ANCI n. 76/VSG/SD del 7.8.2017;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di effettuare, in esecuzione di quanto stabilito dall' art. 24 del D. Lgs 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016,

di approvare, sulla scorta della ricognizione effettuata ai sensi delle suindicate disposizioni legislative il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal comune di alla data del 23 settembre 2016:

N	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Acqua Novara VCO s.p.a. Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00 i.v.	0,007% Pari a n. 550 azioni del valore di € 1.

Di dare atto, sulla scorta della ricognizione come sopra riportata, di quanto segue:

- il comune possiede esclusivamente partecipazioni dirette e nessuna partecipazione indiretta
- le partecipazioni del comune riguardano società riconducibili, per l' oggetto sociale, alle categorie previste dall' art. 4
- il comune non possiede partecipazioni in società quotate
- non sussistono partecipazioni a società che presentino le condizioni previste dall' art. 20 comma 2 del D. Lgs n. 175/2016
- non sussistono partecipazioni a società che non soddisfino i requisiti di cui all' art. 5 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 175/2016
- non sussiste nessuna necessità di effettuare interventi di alienazione né di interventi di riassetto delle società di cui si detengono partecipazioni per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

- la società Acqua Novara VCO svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrante quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- La quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita
- Non sussiste alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO

Di precisare che il presente provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell ' art. 1 comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190, citato in premessa,

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 si provvederà annualmente, entro il 31 dicembre, con analogo provvedimento, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Di precisare, ai sensi dell' art. 26 comma 11 del D. Lgs n. 175/2016, che l' atto di razionalizzazione periodica di cui al punto precedente, troverà prima attuazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Di trasmettere il presente atto, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell' Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, con nota del 5.7.2017 n.53393 prot. attraverso l' applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all' art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Di precisare che il presente atto sarà reso disponibile alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte.

successivamente

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROSSINI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
Dr. Gianfranco Brera

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprimono parere favorevole:
a) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

□ Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dr.ssa E.Dessilani)

b) **in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**:

□ Il Responsabile del Servizio finanziario (Dr.ssa E.Dessilani)

□ Il responsabile del servizio amministrativo (Dr. G. Brera)

□ Il responsabile del servizio Urbanistica/LLPP/ edilizia (Arch. A. Fontaneto)

□ Il Responsabile del Servizio Poizia Municipale (Pierangelo Daglia)

Castellazzo Novarese, li 18 settembre 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22 SET 2017 al 07 OTT 2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castellazzo Novarese, li 22 SET 2017

Il Segretario Comunale
Dr. Gianfranco Brera

Dr. Gianfranco Brera

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-set-2017

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Castellazzo Novarese, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Gianfranco Brera